Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

Roma, 23 FEB. 2001

USG 701/01 - III. 18.18

Illustre Presidente,

sono lieto di rispondere alla sua nota (n. 108803, del 28-11-2000), relativa all'istituzione del Centro Nazionale di Informazione e Documentazione Europea, del seguente tenore:

"A seguito dell'approvazione della Legge italiana 23 giugno 2000, n. 178, e della decisione della Commissione europea relative all'Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea, desidero confermare che la Commissione europea intende concludere il contratto di Gruppo europeo di interesse economico, nel rispetto dei punti che seguono:

1. Il Centro sarà costituito dal Governo italiano e dalla Commissione europea, con sede a Roma, nella forma giuridica di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 e del Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. Il contratto di GEIE sarà sottoscritto dalla Repubblica italiana, rappresentata dal Governo, e dalla Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee e prevederà che i due membri fondatori possano ammettere successivamente nuovi membri ordinari;

2. La Repubblica italiana sarà rappresentata dai seguenti quattro rappresentanti o da loro delegati:
 - il Presidente del Consiglio dei Ministri,
 - il Ministro delegato incaricato delle Politiche comunitarie,
 - il Capo del Dipartimento per le Politiche comunitarie,
 - il Direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli Affari esteri.

On. Prof. Romano PRODI
Presidente della Commissione Europea
200 Rue de La Loi
1049 Bruxelles

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

La Comunità europea sarà rappresentata dai seguenti quattro rappresentanti o da loro delegati:

- il Presidente della Commissione europea,
- il Membro della Commissione responsabile per l'Istruzione e la Cultura,
- il Direttore Generale competente per l'Istruzione e la Cultura,
- il Direttore incaricato della Cittadinanza e Gioventù.

3. La Commissione delle Comunità europee e il Governo italiano, quali soci fondatori del GEIE, contribuiranno, in misura paritaria, al finanziamento del Centro, tenuto conto dello stanziamento previsto dalla Legge 23 giugno 2000, n. 178, e delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 11 luglio 1986, n. 390 ivi richiamato, a carico del Governo italiano e degli stanziamenti annualmente previsti dalle competenti autorità di bilancio delle Comunità europee.

4. Il Centro risponderà allo scopo di assicurare una funzione di informazione, documentazione e servizio inerente a temi legati all'Unione europea e risponderà alle esigenze della Commissione europea di esercitare una funzione di raccordo nazionale dei soggetti che operano nel settore dell'informazione e della documentazione europea, agendo in particolare a supporto delle reti comunitarie che operano sul territorio nazionale, nel rispetto della loro autonomia.

5. La Repubblica italiana si obbliga a liberare la Comunità europea dagli oneri superiori ai limiti dei bilanci preventivi approvati derivanti sia dagli obblighi di solidarietà dei membri del Gruppo, sia da ricorsi di creditori del Gruppo contro la Comunità, sia dalla liquidazione del Gruppo."

Il Governo italiano concorda su tutto quanto precede.

ALLEGATO 3

Contratto di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) concluso tra la Repubblica italiana e la Comunità europea

(29 marzo 2001)

Contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico
CENTRO NAZIONALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE EUROPEA

Viene concluso tra

la REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata dal Governo in persona del Dott. Giancarlo Somma in virtù della legge n°178 del 23 giugno 2000,
e
la COMUNITÀ EUROPEA, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, in persona di Mme Viviane Reding,

qui di seguito denominati "membri fondatori",

un contratto di gruppo europeo di interesse economico, denominato qui di seguito "gruppo", regolato dal regolamento CEE n° 2137/85 del 25 luglio 1985e dal decreto legislativo italiano n° 240 del 23 luglio 1991 e dalle disposizioni che seguono.

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

1.1 Il gruppo assume la denominazione di "Centro nazionale di informazione e documentazione europea - Gruppo europeo di interesse economico".

1.2 In tutti gli atti e documenti emanati dal gruppo e destinati a terzi, in particolare le lettere, fatture, annunci e pubblicazioni varie, dovrà essere indicata la denominazione del gruppo seguita dalle parole "Gruppo europeo di interesse economico" o dalla sigla "GEIE".
La sanzione per il mancato rispetto di tale prescrizione da parte dell'Amministratore è prevista dall'articolo 2627 del Codice civile italiano.

Articolo 2 - SEDE LEGALE

2.1 Il gruppo ha la sua sede legale in Italia, a Roma, Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.2 Il gruppo può mutare sede e anche aprire, trasferire o chiudere sedi secondarie, agenzie, delegazioni o qualsiasi altra rappresentanza nell'Unione europea.

Articolo 3 - OGGETTO

3.1 Il gruppo ha come scopo la creazione e la gestione di un centro che assicurerà a partire da Roma una funzione di informazione, documentazione e servizio inerente a temi legati all'Unione europea, e la promozione e la collaborazione ad ogni tipo di iniziativa che

contribuisca a raggiungere tali scopi.

Il gruppo risponderà alla crescente domanda di informazione da parte dei cittadini e all'interesse comune sia della Repubblica italiana che della Comunità europea contribuendo a preparare l'opinione pubblica ai rapidi sviluppi del processo di integrazione europea.

Il gruppo assicurerà:

- l'informazione del grande pubblico e in modo particolare dei giovani;
- la risposta alle domande d'informazione sulla Unione europea e sulle sue politiche;
- la diffusione dell'informazione sia in loco che su tutto il territorio italiano, in particolare tramite la realizzazione di programmi sistematici di diffusione e tramite l'utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche e di comunicazione;
- la formazione di persone incaricate di diffondere e gestire l'informazione e la documentazione europea;
- la funzione di raccordo nazionale dei soggetti che operano nel settore dell'informazione e della documentazione europea, agendo in particolare a supporto delle reti comunitarie che operano sul territorio nazionale, nel rispetto della loro autonomia;
- la promozione di un sistema nazionale integrato di informazione e di documentazione sull'Europa;
- la diffusione dell'informazione in collegamento con gli altri circuiti costituiti, per mezzo del coordinamento e della razionalizzazione delle attività esistenti di documentazione, elaborazione e studio e per mezzo di una serie di convenzioni con altri centri di informazione, studio e documentazione che abbiano la propria sede in Italia o sul territorio dell'Unione europea;
- la gestione di spazi espositivi e l'organizzazione di manifestazioni sui temi dell'attività europea.

Più generalmente, il gruppo svolgerà qualsiasi operazione che permetta la realizzazione effettiva degli scopi sopra descritti.

Articolo 4 - DURATA

4.1 Il presente gruppo è costituito per una durata di sei anni prorogabili, salvo scioglimento anticipato di cui all'art. 15; la durata del gruppo ha inizio a decorrere dalla sua iscrizione così come prevista dalla legge applicabile.

4.2 Un anno prima della scadenza del periodo iniziale o prima della scadenza del periodo di proroga in corso, un membro fondatore può domandare proroga della durata del gruppo. La decisione è presa dall'Assemblea generale all'unanimità.



Articolo 5 - CAPITALE E RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI

Il gruppo viene costituito senza un capitale proprio ed ogni membro è responsabile dei propri debiti conformemente alla legge.

5.2 Ogni membro è responsabile dei debiti del gruppo proporzionalmente al numero di voti di cui dispone.

5.3 Conformemente agli articoli 3 e 4 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, la Repubblica italiana si obbliga a liberare la comunità europea da ogni imposta e tassa, in particolare l'Iva, con riferimento ai contributi che la Comunità verserà a favore del gruppo; la Repubblica italiana si obbliga, altresì, a liberare la Comunità' europea dagli oneri derivanti sia dagli obblighi di solidarietà dei membri del gruppo, sia da ricorsi di creditori del gruppo contro la Comunità', sia dalla liquidazione del gruppo.

Articolo 6 - CONTRIBUTI

6.1 I membri fondatori contribuiscono regolarmente alle spese di funzionamento del gruppo.

6.2 I contributi dei membri fondatori, in denaro o in natura, saranno fatti su base paritaria e dovranno permettere di sostenere gli impegni previsti dal bilancio preventivo annuale del gruppo che non possono essere sostenuti ne con le quote dei nuovi membri ne con gli introiti delle attività.

6.3 I membri fondatori verseranno i loro contributi annualmente, nei modi e nei termini da loro stabiliti all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo.

6.4 I contributi dei membri che saranno ammessi prenderanno la forma di una quota parte annuale.

6.5 L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2000.

6.6 La quantificazione dei contributi è determinata annualmente dall'Assemblea generale, nel rispetto delle dotazioni autorizzate dalle competenti autorità di bilancio dei membri fondatori. Tale quantificazione è deliberata su proposta dell'Amministratore e sulla base del programma annuale di attività' e del bilancio preventivo presentati per l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per il primo esercizio, i contributi sono determinati, su proposta dell'Amministratore, dalla prima Assemblea generale successiva a quella di cui all'art. 9.6.

6.7 Le risorse del gruppo potranno anche provenire da versamenti volontari dei suoi membri, da sovvenzioni pubbliche o private che potranno essergli allocate, da apporti in natura, dal prodotto delle sue attività, dalle rendite dei suoi beni, anche con riferimento, per quanto attiene alla sede, alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge italiana 11 luglio 1986, n° 390.

Articolo 7 - AMMISSIONE

7.1 Il gruppo può, nel corso della sua durata, ammettere persone giuridiche private ed enti pubblici, in qualità di membro ordinario, alle condizioni fissate dal regolamento interno di cui all'art. 14.

7.2 La decisione sull'ammissione di nuovi membri è presa dall'Assemblea all'unanimità; le commissioni parlamentari italiane per gli affari comunitari esprimeranno parere al riguardo.

Articolo 8 - RITIRO E ESCLUSIONE

8.1 Ogni membro ordinario può ritirarsi dal gruppo qualora abbia soddisfatto a tutti i suoi obblighi verso di esso, con preavviso di un anno all'Amministratore.

8.2 Ogni membro ordinario può essere escluso dal gruppo nel caso in cui non abbia assolto ai suoi obblighi derivanti dal presente contratto e dal regolamento interno, qualora non abbia soddisfatto i pagamenti delle sue quote dopo costituzione in mora con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rimasta senza effetto, o qualora abbia gravemente turbato il buon funzionamento del gruppo.

8.3 L'esclusione avviene per decisione unanime dell'Assemblea generale senza tenere conto del voto del membro ordinario interessato.

8.4 In virtù dell'articolo 6 del Decreto legislativo italiano n. 240 del 23 luglio 1991 e dell'articolo 28 del Regolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985, è escluso di diritto il membro ordinario dichiarato in fallimento o ammesso a procedure di concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa.

8.5 Il membro ordinario che si ritira o che è escluso cessa di far parte del gruppo a decorrere dalla data di effetto del ritiro o dell'esclusione. Ciò nonostante, egli resta responsabile per i propri obblighi nei confronti del gruppo e solidalmente responsabile degli impegni assunti dal gruppo verso i terzi fino al loro completo adempimento.

8.6 In caso di ritiro o di esclusione, il membro ordinario che si ritira o che viene escluso non ha diritto ne al rimborso delle quote versate ne ad alcuna parte del patrimonio del gruppo.

Articolo 9 - ASSEMBLEA GENERALE

9.1 L'Assemblea generale può prendere qualsiasi decisione in ordine alla realizzazione degli scopi del gruppo. Ad eccezione delle decisioni che devono essere prese all'unanimità, e fatte salve le disposizioni particolari del presente contratto, le decisioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

Affinché l'Assemblea generale possa deliberare in modo valido è necessario che sia presente un numero di membri che dispone di più dei tre quarti del totale dei voti.

Essa delibera, in genere, su tutte le questioni inerenti al funzionamento



del gruppo ed in particolare sulla nomina, revoca ed incompatibilità dell'Amministratore, sulla approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo di esercizio, sulla determinazione dei contributi annuali a carico dei membri e, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 4.2 del presente contratto, sullo scioglimento anticipato o sulla proroga del gruppo.

9.2 I membri fondatori dispongono ciascuno di quattro voti nell'Assemblea generale. Ogni adesione di un membro ordinario comporta l'attribuzione di un voto supplementare ad ognuno dei membri fondatori, indipendentemente dal numero di rappresentanti o delegati.

9.3 Ogni membro ordinario disporrà di un voto nell'Assemblea generale.

9.4 L'Assemblea generale è composta da tutti i membri che fanno parte del gruppo, i quali possono parteciparvi tramite rappresentanti o delegati.

9.5 La Repubblica italiana è rappresentata dai seguenti quattro rappresentanti o da loro delegati:
- il Presidente del Consiglio dei Ministri,
- il Ministro delegato incaricato delle politiche comunitarie,
- il Capo del Dipartimento per le politiche comunitarie
- il Direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli Affari esteri

La Comunità europea è rappresentata dai seguenti quattro rappresentanti o da loro delegati:
- il Presidente della Commissione europea,
- il Membro della Commissione responsabile per l'Istruzione e la Cultura,
- il Direttore generale competente per l'Istruzione e la Cultura.
- il Direttore incaricato della Cittadinanza e Gioventù

9.6 La prima Assemblea generale si riunisce ad iniziativa congiunta dei due membri fondatori; in occasione di tale prima riunione verranno eletti il Presidente dell'Assemblea generale e l'Amministratore, per una durata di tre anni.

9.7 L'Assemblea generale si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una prima del 30 aprile, al fine di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ed una prima del 31 dicembre per approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e la misura dei contributi annuali per quello stesso esercizio.

9.8 La convocazione dell'Assemblea generale è fatta dal Presidente sulla base di un ordine del giorno proposto dall'Amministratore o da uno o più membri del gruppo al più tardi un mese prima della data fissata per la riunione. In caso di non disponibilità del Presidente dell'Assemblea generale, la convocazione verrà fatta dall'Amministratore o da uno dei membri del gruppo.

Articolo 10-AMMINISTRAZIONE

10.1 Il gruppo si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia ed economicità.

10.2 Il gruppo è amministrato da un Amministratore, nominato dall'Assemblea generale per un mandato di tre anni rinnovabile.
L'Assemblea generale può, in qualsiasi momento, decidere di revocare l'Amministratore.

10.3 L'Amministratore è incaricato di amministrare, di rappresentare il gruppo di nominare i suoi mandatari o rappresentanti, nel rispetto delle decisioni prese dall'Assemblea generale. L'Amministratore tiene una contabilità regolare delle operazioni effettuate dal gruppo, conformemente alle leggi in vigore.

10.4 L'Amministratore impegna il gruppo verso i terzi quando agisce in nome di esso. Nel caso in cui l'Amministratore eccedesse i limiti del suo mandato risponderà a titolo personale nei confronti dei membri del gruppo e dei terzi.

10.5 Gli atti di gestione che comportano l'acquisizione di diritti reali su beni immobili sono subordinati all'autorizzazione dell'Assemblea generale.

10.6 L'Amministratore si impegna ad assolvere, secondo la migliore diligenza professionale, i compiti che gli sono stati assegnati; egli fornisce al Comitato di sorveglianza le informazioni che questo chiede e ai membri fondatori, su richiesta di questi, gli elementi quantitativi e qualitativi relativi all'attività svolta, ai bilanci e al programma di attività del gruppo.

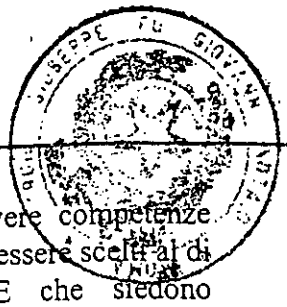
10.7 L'Amministratore riceve una remunerazione alle condizioni fissate dall'Assemblea generale.

10.8 L'Amministratore può in qualsiasi momento dare le dimissioni, con un preavviso di tre mesi. La lettera di dimissioni deve essere indirizzata con raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato di sorveglianza e all'Assemblea generale e diviene efficace alla chiusura dell'esercizio contabile.
Le dimissioni dell'Amministratore devono essere accettate dall'Assemblea generale.

10.9 La funzione di Amministratore è incompatibile con quella di rappresentante o delegato dei membri nell'Assemblea generale, con quella di membro del Comitato di sorveglianza e di componente del Comitato consultivo e con ogni altra funzione in conflitto con l'interesse del gruppo

Articolo 11 - COMITATO DI SORVEGLIANZA

11.1 Il Comitato di sorveglianza è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea generale tra i candidati proposti dai membri fondatori.



I membri del Comitato di sorveglianza devono avere competenze qualificate in materia di revisione contabile e devono essere scelti al di fuori dei rappresentanti dei membri del GEIE che siedono nell'Assemblea generale.

11.2 Uno dei membri del Comitato avrà la funzione di revisore ufficiale dei conti.

11.3 I membri fondatori potranno verificare i conti del gruppo attraverso organismi competenti a verificare la legalità delle spese.

11.4 La funzione di membro del Comitato di sorveglianza è incompatibile con quella di rappresentante o di delegato all'Assemblea generale e con quella di Amministratore.

11.5 La funzione di membro del Comitato di sorveglianza è esercitata per una durata di tre esercizi contabili ed è rinnovabile.

11.6 I membri del Comitato di sorveglianza partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea generale che approva i bilanci di cui all'articolo 9.7

Articolo 12 - CONTROLLO COMUNITARIO

12.1 Il controllo dell'amministrazione del gruppo è conferito all'Assemblea generale e al Comitato di sorveglianza, senza pregiudizio dei controlli finanziari esercitati dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti delle Comunità europee, conformemente a quanto previsto nel paragrafo successivo.

12.2 Il gruppo prenderà tutte le misure necessarie al fine di permettere i controlli (fascicoli, documenti contabili, ecc...) sia da parte della Commissione europea che della Corte dei Conti delle Comunità europee, ai sensi del Trattato CE della regolamentazione finanziaria comunitaria in vigore. Tali controlli potranno essere effettuati anche "in loco" e consistere in un esame della contabilità e dei rispettivi documenti giustificativi del gruppo. A tal fine, tali documenti saranno conservati per cinque anni dall'ultimo pagamento relativo al gruppo e alla sua chiusura, a cura dell'Amministratore e ad onere del gruppo.

Articolo 13 - COMITATO CONSULTIVO

Potrà essere costituito un Comitato consultivo composto da qualsiasi persona fisica o morale nominata dall'Assemblea generale, che sarà consultato sulla realizzazione dell'oggetto sociale.

Articolo 14 - REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento interno del gruppo è disciplinato da un regolamento interno, approvato all'unanimità dell'Assemblea generale su proposta dell'Amministratore.

Articolo 15 - SCIOGLIMENTO

Il gruppo potrà essere sciolto su proposta di uno dei membri fondatori e con decisione dell'Assemblea generale presa a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. Il gruppo dovrà essere sciolto alla scadenza della sua durata, in assenza di eventuale proroga o in caso di impossibilità per il gruppo di perseguire il suo oggetto.

Articolo 16 - LIQUIDAZIONE

Senza pregiudizio all'articolo 5 paragrafi 2 e 3 del presente contratto, le regole applicabili in materia di liquidazione sono gli articoli 2275 e seguenti del Codice civile italiano.

Articolo 17 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALI COMPETENTI

17.1 Il presente contratto è retto ed interpretato secondo le leggi della Repubblica italiana, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili.

17.2 Per qualsiasi controversia tra i membri e il gruppo e qualsiasi controversia tra i membri stessi sull'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto che non possa essere risolta in via amichevole, è competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

Articolo 18 - REVISIONI STATUTARIE

18.1 Il presente contratto può essere modificato, a richiesta di uno dei membri fondatori, con decisione presa all'unanimità dai membri fondatori stessi, fatte salve le modifiche per le quali è richiesto voto unanime dell'Assemblea generale dall'art. 17 del Regolamento 2137/85.

18.2 I membri fondatori si impegnano a verificare le clausole del presente contratto nel termine di due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Fatto in quattro copie firmate da entrambe le parti.

Per la Repubblica Italiana Il Capo del Dipartimento delle Politiche dell'Unione europea	Per la Commissione europea La Commissione chargée de l'Education et de la Culture
Giancarlo Somma	Viviane Reding
Roma, 29 marzo 2001 (Autenticato Dr. Olimpia Chianese)	Bruxelles, 10 aprile 2001 (Autenticato Notaio Joelle Deweerdt)

ALLEGATO 4

Verbale della prima Assemblea generale del Cide

(19 aprile 2001)



CENTRO ITALIANO DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE SULL'EUROPA

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

Verbale della prima Assemblea generale

Roma, 19 aprile 2001

Il giorno 19 aprile dell'anno 2001, alle ore 10,35, in Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie, si è riunita, ad iniziativa congiunta dei membri fondatori, la prima assemblea del G.E.I.E. Centro Nazionale d'Informazione e Documentazione Europea costituito con contratto in data 29 marzo 2001 tra la Repubblica Italiana e la Comunità Europea. Sono presenti i signori:

- On. Gianni Francesco Mattioli, Ministro per le Politiche comunitarie, anche su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, prof. Giuliano Amato
- Dott. Giancarlo Somma, Capo del Dipartimento per le Politiche comunitarie, Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Min. Rocco Antonio Cangelosi, Direttore Generale per l'Integrazione europea del Ministero degli Affari Esteri

in rappresentanza della Repubblica Italiana, e i signori

- Dott. Alberto Hasson, su delega del Presidente della Commissione europea, Prof. Romano Prodi, e su delega del Membro della Commissione europea responsabile per l'Istruzione e la cultura, Sig.ra Viviane Reding
- Dott. Giuseppe Menchi, su delega del Direttore generale competente per l'Istruzione e la Cultura, Sig. Nikolaus Van der Pas
- Dott. Fabrizio Grillenzoni, su delega del Direttore incaricato della Cittadinanza e Gioventù, Sig. Joao Vale de Almeida

in rappresentanza della Comunità Europea.

Su designazione unanime dei presenti assume la funzione di Presidente della prima assemblea il Ministro per le Politiche comunitarie, On. Gianni Francesco Mattioli, il quale riceve dai rappresentanti della Comunità europea due copie a firme autenticate del contratto costitutivo del GEIE e, constatata la presenza, in proprio e/o per delega, di tutti i rappresentanti dei membri fondatori, di cui si da atto nei fogli presenza allegati al presente verbale sotto la lett. A, dichiara l'assemblea validamente costituita.

Il Presidente propone la funzione di segretario al Dott. Francesco Piccarreta, con il consenso unanime dei presenti. Il Dott. Francesco Piccarreta, presente, accetta ed assume la funzione di segretario dell'assemblea.

L'ordine del giorno stabilito ad iniziativa congiunta dei membri fondatori è il seguente:

1) nomina dell'Amministratore e fissazione della sua remunerazione;
2) conferimento di mandato per i primi adempimenti civilistici, fiscali ed amministrativi;
3) proposta di modifica al contratto costitutivo;
4) istituzione del Comitato consultivo;
5) convocazione dell'assemblea generale successiva, determinazione dell'ordine del giorno e primi incarichi all'amministratore;
6) varie ed eventuali.

Assume la parola il Presidente, il quale inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

I Rappresentanti del Governo italiano, unanimi, propongono quale amministratore del GEIE il Ministro plenipotenziario Roberto Rossi, attualmente Capo di Gabinetto del Ministro per le Politiche Comunitarie, illustrandone i profili professionali, e propongono che la remunerazione per l'incarico sia misurata in funzione delle necessarie proporzioni con le risorse disponibili del GEIE.

Il Presidente auspica che in futuro l'assemblea giunga ad una formulazione più precisa dei criteri di remunerazione dell'Amministratore: i rappresentanti della Commissione concordano con tale auspicio.